

INAIL

LE TARIFFE DEI PREMI

2019



Pubblicazione realizzata da

Inail

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Direzione centrale rapporto assicurativo

Consulenza statistico attuariale

Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale

Contatti

Inail

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma

dcpianificazione-comunicazione@inail.it

www.inail.it

Indice

1. LA REVISIONE DELLE TARIFFE.

La tariffa ordinaria dei dipendenti delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.....	4
--	---

2. STRUTTURA DELLE NUOVE TARIFFE 6

3. MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 8

3.1 Oscillazione del tasso per prevenzione.....	9
3.2 Oscillazione del tasso per andamento infortunistico.....	9
3.2.1 Nuovi criteri di oscillazione.....	10
3.3 Abolizione premio supplementare silicosi e asbestosi, nonché della riduzione per il settore edile.	14
3.4 Cessazione polizze dipendenti ponderate.....	15
3.5 Aggiornamenti periodici delle tariffe.....	15

4. TARIFFE DEI PREMI PER ALTRE GESTIONI TARIFFARIE 16

4.1 Artigiani autonomi.....	16
4.2 Addetti alla navigazione e alla pesca marittima (settore navigazione).....	18

5. IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE, CORRELATO ALLA REVISIONE DELLE TARIFFE 19

5.1 Le novità introdotte.....	19
5.2 Assegno una tantum in caso di evento mortale.....	19
5.3 Nuove tabelle di indennizzo in capitale del danno biologico.....	20
5.4 Istituto della "Vivenza a carico".....	21

1. LA REVISIONE DELLE TARIFFE.

La tariffa ordinaria dei dipendenti delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività



La revisione delle tariffe dei premi assicurativi arriva, a quasi vent'anni dall'ultima modifica intervenuta con il d.m. 12/12/2000.

I precedenti tassi di tariffa facevano riferimento alla curva infortunistica del triennio 1995-1997, che risultavano di circa il 40% superiore rispetto a quella del triennio 2013-2015, presa ora in considerazione per il calcolo dei premi.

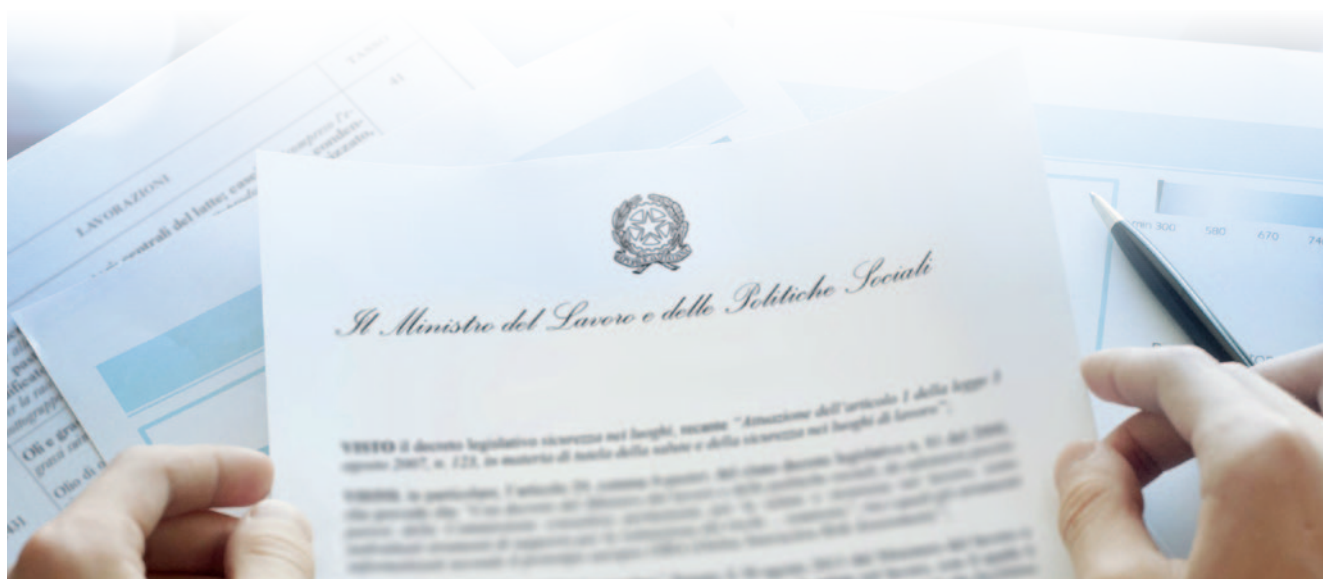
La revisione, nasce, inoltre, dall'esigenza di aggiornare la mappatura dei processi lavorativi tenuto conto dei cambiamenti economici, delle nuove modalità organizzative del lavoro e dello sviluppo tecnologico.

Il risultato dell'attenta analisi ha portato alla ridefinizione del nomenclatore tariffario attraverso:

- l'aggregazione di lavorazioni esistenti;
- l'istituzione di nuove voci, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi;
- l'applicazione di voci esistenti a nuove modalità, anche organizzative, di lavoro;
- l'apertura del nomenclatore a nuove lavorazioni ancora in fase di sviluppo.

La revisione, infine, attraverso la considerazione dei relativi oneri, ha dato rilevanza alle nuove missioni affidate all'Istituto dal 2000, specie in materia di prevenzione, nonché al miglioramento delle prestazioni, assicurando le necessarie risorse finanziarie.

La revisione delle tariffe Inail è stata approvata con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1121, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e comporta una riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,72% rispetto a quello del 2000.



La riduzione assorbe il taglio lineare finora provvisoriamente applicato, in attesa della revisione tariffaria, ai sensi della legge 147/2013, di 1.200 milioni annui con un ulteriore beneficio per le imprese di circa 500 milioni di euro annui.

Pertanto, la riduzione prevista dalla citata legge 147/2013 non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 alle Tariffe oggetto di revisione.

La nuova tariffa si applica dal 1° gennaio 2019.

Per consentire l'adeguamento dei flussi gestionali, per l'anno 2019 sono stati prorogati i termini per l'autoliquidazione dei premi.

In particolare:

- È stato posticipato al **31 marzo 2019** il termine del 31 dicembre 2018 previsto per la comunicazione ai datori di lavoro degli elementi necessari al calcolo del premio assicurativo, sulla base delle nuove voci di Tariffa. Entro tale data, l'Inail inoltra per via telematica la comunicazione del nuovo tasso applicabile per l'anno 2019 e rende disponibili nel *fascicolo aziende* le *nuove basi* di calcolo dell'autoliquidazione;
- È stata differita al **16 maggio 2019** la scadenza del 16 febbraio 2019 per l'invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- È stato rinviato al **16 maggio 2019** il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione. Nel caso di pagamento rateale, entro il 16 maggio 2019 dovranno essere versate le prime due rate della rateazione.
- È stata differita la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni dal 28 febbraio 2019 al **16 maggio 2019**.

Sul portale istituzionale www.inail.it sono disponibili i servizi online con gli aggiornamenti relativi alla revisione tariffaria



2. STRUTTURA DELLE NUOVE TARIFFE



Le tariffe continuano ad essere ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni con i relativi tassi medi.

La **struttura della nuova Tariffa ordinaria dipendenti (Tod)** ha conservato l'articolazione in 4 gestioni tariffarie:

- Industria
- Artigianato
- Terziario
- Altre attività

Ciascuna gestione è, a sua volta, suddivisa in 10 grandi gruppi e le lavorazioni sono raccolte in comparti produttivi omogenei.

Le voci di tariffa sono state ridotte da 739 a 595 (cfr. Tabella 1 e Tabella 2).

Tabella 1 - Numero di voci e gestione

Gestione	d.m. 12/12/2000	Nomenclatori
Industria	317	258
Artigianato	217	175
Altre Attività	74	54
Terziario	131	108
Totale	739	595

La revisione ha portato alla ridefinizione delle lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all'aggregazione di più voci, all'eliminazione di quelle relative a cicli produttivi non più attuali e all'istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo.

Ad esempio, sono state introdotte nuove voci di tariffa relative alla produzione di nanomateriali, allo sviluppo di software e siti web, al ciclo del recupero dei rifiuti o alla consegna merci sul territorio urbano su veicoli a due ruote (come ad esempio l'attività svolta dai *riders*).

Tabella 2 - Numero di voci per gestione – Nomenclatori

Grande gruppo	Industria	Artigianato	Altre attività	Terziario
GG1	25	15	2	7
GG2	39	17	2	4
GG3	18	12	4	2
GG4	8	1	2	1
GG5	14	13	1	2
GG6	59	48	4	22
GG7	26	17	1	1
GG8	16	13	1	2
GG9	16	8	7	13
GG0	37	31	30	54
Totale parziale	258	175	54	108
Totale	595			



3. MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE



Le modalità di applicazione delle tariffe sono in gran parte le medesime di quelle previste dal d.m. 12/12/2000, fatta eccezione, principalmente, per l'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Le Tariffe attribuiscono ai vari tipi di lavorazione tassi differenti in funzione dello specifico rischio lavorativo assicurato.

Per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

Le lavorazioni sono classificate in base alla corrispondente voce di tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Nei casi di attività complesse e articolate in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando per ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa.

Infine, se la lavorazione non è prevista dalla tariffa della gestione di riferimento, occorre procedere con l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione per ricondurla a specifiche classificazioni tariffarie.

Fino al 31 dicembre 2018 il tasso del premio era soggetto a tre possibili variazioni (oscillazioni), in aumento o in riduzione, di cui una riferita al primo biennio di attività e due trascorso detto biennio.

L'oscillazione nel **primo biennio** prevedeva la riduzione o l'aumento, in misura fissa del 15%, del tasso medio della voce di tariffa in relazione al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quella per le aziende operanti da **almeno un biennio**, invece, prevedeva un aumento o una riduzione sulla base dell'andamento infortunistico aziendale (ex art. 22, comma



6 del d.m. 12/12/2000) e delle condizioni di salute e sicurezza (ex art. 22, comma 7 del d.m. 12/12/2000).

Per le aziende operanti da **oltre un biennio** il d.m. 12/12/2000 prevedeva, in base agli interventi migliorativi effettuati in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro un'ulteriore riduzione tra il 5% e il 28% (oscillazione del tasso per prevenzione).

Il sistema in vigore dal 1° gennaio 2019 prevede due tipologie di oscillazione del tasso: per prevenzione e per andamento infortunistico.

3.1 Oscillazione del tasso per prevenzione

L'**oscillazione del tasso** per gli interventi di **prevenzione** effettuati dalle aziende con almeno due anni di attività viene riconfermata. Restano invariati anche i criteri di applicazione e le percentuali di riduzione in relazione, però, alla dimensione della Posizione assicurativa territoriale (Pat) nel suo complesso e non a quella delle singole voci della Pat.

La novità principale riguarda le Pat di nuova costituzione che dal 2019 sono ammesse al beneficio della riduzione solo in seguito all'effettuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza, con ciò superando la distinzione prima esistente tra le aziende con meno o più di due anni di attività.

La riduzione per le Pat nel primo biennio di attività è stabilita in misura fissa dell'8%.

3.2 Oscillazione del tasso per andamento infortunistico

Il nuovo sistema di oscillazione per andamento infortunistico (bonus-malus) presenta due importanti modifiche:

1. l'oscillazione non si basa più solo sugli oneri economici sostenuti dall'Istituto ma sulla gravità dell'evento e sulle sue conseguenze;
2. l'oscillazione viene valutata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (Pat) nel suo complesso e non più alle singole voci di lavorazione.



3.2.1 Nuovi criteri di oscillazione

L'oscillazione per andamento infortunistico si basa sulla gravità delle conseguenze degli eventi lesivi. Le conseguenze di ogni evento lesivo vengono espresse in Giornate lavorative equivalenti perse (Gle). Il nuovo criterio di calcolo considera anche gli infortuni mortali senza superstiti e gli eventi lesivi per i quali sia accertata la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail.

Le conseguenze di ciascun evento lesivo sono valutate secondo i seguenti parametri (cfr. tabella 3):

1. l'inabilità temporanea è valutata in numero di giorni indennizzati al netto della franchigia;
2. l'inabilità permanente è calcolata moltiplicando il grado di inabilità dello specifico evento per un parametro medio, pari a 60, che esprime i giorni di astensione dal lavoro per un grado di inabilità (Giornate lavorative equivalenti per grado – Gleg). Il Gleg è applicato a tutti gli eventi con almeno un grado di inabilità permanente, inclusi quelli con grado compreso tra 1 e 5;
3. il caso mortale è misurato sulla base del massimo grado di invalidità, moltiplicando cioè il grado 100 per il Gleg.

Tabella 3 – Gravità evento lesivo

Inabilità temporanea	Numero di giornate di inabilità al netto della franchigia
Inabilità permanente	Gleg x gradi ultimo infortunio
Casi mortali	Gleg x 100 (grado massimo di inabilità)





Per grado di inabilità si intende quello attribuito allo specifico evento lesivo del quale si misurano le conseguenze e non quello unificato, che tiene conto anche di eventuali inabilità pregresse.

Per ogni Pat, nel triennio di osservazione di riferimento per l'oscillazione da applicare, sono confrontati i due Indici di sinistrosità aziendale (ISA) e di sinistrosità media ponderata (ISMp), per determinare la riduzione o l'aumento nonché l'entità dell'oscillazione.

L'indice ISA è calcolato, con riferimento ai dati della Pat, come rapporto tra il totale delle Gle nel triennio di osservazione e il totale degli operai-anno nello stesso periodo (somma degli operai-anno delle singole voci di lavorazione).

Per il calcolo dell'ISMp è necessario individuare gli Indici di sinistrosità media di ciascuna voce di lavorazione attribuita alla Pat da analizzare. L'ISM è calcolato per ogni voce/settore di attività della tariffa con riferimento agli eventi lesivi e agli operai-anno del complesso delle Pat assicurate dall'Inail.

L'ISMp, che quindi costituisce il termine di paragone di ISA, è la media degli ISM delle voci di lavorazione della Pat ponderata con gli operai-anno della Pat stessa. L'ISMp rappresenta, pertanto, la sinistrosità media di una «Pat tipo» avente la medesima composizione delle voci di lavorazione della Pat per la quale è stato calcolato l'ISA. Nel caso in cui una Pat abbia una sola voce di lavorazione l'ISMp coincide con l'ISM.

Con l'Indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAr), si stabilisce se il premio, rispetto a quello calcolato con il tasso medio, subirà una diminuzione (caso di $ISAr < 0$, cfr. tabella 4) o un aumento (caso di $ISAr > 0$, cfr. tabella 5). L'indice è così calcolato: $ISAr = (ISA - ISMp)/ISMp$.

Tabella 4 - Bonus (ISAR < 0)

NPAT	Valori ISAR	Aliquota
NPAT <= 50	-0,50 < ISAR < 0	-7%
	-0,75 < ISAR <= -0,50	-11%
	-0,90 < ISAR <= -0,75	-14%
	-1 < ISAR <= -0,90	-18%
	ISAR = -1	-21%
50,01 <= NPAT <= 100	-0,50 < ISAR < 0	-8%
	-0,75 < ISAR <= -0,50	-12%
	-0,90 < ISAR <= -0,75	-16%
	-1 < ISAR <= -0,90	-20%
	ISAR = -1	-24%
NPAT >= 100,01	-0,50 < ISAR < 0	-10%
	-0,75 < ISAR <= -0,50	-15%
	-0,90 < ISAR <= -0,75	-20%
	-1 < ISAR <= -0,90	-25%
	ISAR = -1	-30%

Tabella 5 - Malus (ISAR > 0)

NPAT	Valori ISAR	Aliquota
NPAT <= 50	$0 < (1/3) \times \text{ISAR} \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/3) \times \text{ISAR} \leq 1$	+7%
	$1 < (1/3) \times \text{ISAR} \leq 2$	+11%
	$2 < (1/3) \times \text{ISAR} \leq 3$	+14%
	$3 < (1/3) \times \text{ISAR} \leq 4$	+18%
	$(1/3) \times \text{ISAR} > 4$	+21%
50,01 <= NPAT <= 100	$0 < (1/2) \times \text{ISAR} \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/2) \times \text{ISAR} \leq 1$	+8%
	$1 < (1/2) \times \text{ISAR} \leq 2$	+12%
	$2 < (1/2) \times \text{ISAR} \leq 3$	+16%
	$3 < (1/2) \times \text{ISAR} \leq 4$	+20%
	$(1/2) \times \text{ISAR} > 4$	+24%
NPAT >= 100,01	$0 < \text{ISAR} \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < \text{ISAR} \leq 1$	+10%
	$1 < \text{ISAR} \leq 2$	+15%
	$2 < \text{ISAR} \leq 3$	+20%
	$3 < \text{ISAR} \leq 4$	+25%
	$\text{ISAR} > 4$	+30%

Dal calcolo dell'oscillazione continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere, vale a dire gli infortuni avvenuti nel tragitto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nonché gli incidenti a carico dei lavoratori interinali e degli apprendisti.

L'oscillazione del tasso, a differenza della precedente disciplina, è riferita all'andamento infortunistico dell'intera Pat e non più alle singole voci di lavorazione presenti in una Pat. Pertanto, la percentuale di riduzione o di aumento è applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella stessa Pat.

Il sistema di oscillazione generale, tuttavia, viene applicato alla Pat solo se quest'ultima presenta almeno una voce di lavorazione "significativa" e cioè quando il numero di operai-anno supera una specifica soglia predeterminata in funzione del rischio associato alla voce di riferimento.

In caso di assenza di voci di lavorazione significative e di infortuni o malattie professionali registrate, si applica a tutte le voci della Pat una riduzione di premio pari al 5%.

Qualora, pur non avendo la Pat nessuna voce di lavorazione significativa, si fosse verificato almeno un evento lesivo, è applicato il generale criterio di oscillazione, con riduzione del 5% in caso di bonus, sempre che l'evento lesivo produca comunque un ISA inferiore all'ISMp.

Infine, le voci di lavorazione che non hanno un biennio di attività ma che appartengono a una Pat con altre voci attive da almeno un biennio, partecipano alla regola generale di oscillazione.

Infatti, la Pat, solo se nessuna voce supera il biennio di attività, può considerarsi "nuova azienda"; in tal caso potrà accedere alla sola oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, a condizione però che vengano effettuati interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza.

Un'ulteriore novità è stata introdotta nell'eventualità di **azione di regresso**: gli eventi lesivi, infatti, per i quali sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, concorrono nella determinazione dell'oscillazione a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall'Inail.



3.3 Abolizione premio supplementare silicosi e asbestosi, nonché della riduzione per il settore edile

Fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro che svolgevano le lavorazioni previste dalla legge e indicate nell'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, erano tenuti a corrispondere, oltre al premio per gli infortuni, un premio supplementare per il rischio di silicosi e di asbestosi.

Tale premio veniva calcolato in relazione all'incidenza dei salari specifici degli operai esposti a inalazione di silice libera o di amianto – in concentrazione tale da determinare il rischio – sulle retribuzioni (general) erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, etc..

Dal 1° gennaio 2019 il premio non deve più essere versato dai datori di lavoro che svolgono le predette lavorazioni, come previsto dall'art. 1, co. 1126, lett. I), legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il miglioramento delle condizioni di lavoro, in termini di salute e sicurezza, e il numero ormai esiguo di malattie professionali registrate riconducibili a tali agenti morbigeni, infatti, ha determinato l'abolizione di detto premio.

Resta in ogni caso alta l'attenzione dell'Istituto su tale rischio che continuerà a essere costantemente monitorato e associato ad azioni di incentivazione quali efficaci strumenti di prevenzione.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, non si applica la riduzione per il settore edile prevista dall'art. 29, co. 2, d.l. 244/1995, conv., con modificazioni, dalla l. 341/1995.



3.4 Cessazione polizze dipendenti ponderate

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 cessano le polizze dipendenti ponderate, per le quali il tasso unico di riferimento risulta dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni. Le attività complesse sono ricondotte in polizze dipendenti "ordinarie" in cui a ciascuna lavorazione è applicato il corrispondente tasso medio. Pertanto, attraverso un'operazione centralizzata, l'Inail ha cessato le polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e, contestualmente, ha istituito nuove Pat con polizze dipendenti ordinarie con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Il numero della nuova Pat è comunicato alle ditte interessate direttamente dall'Inail.

3.5 Aggiornamenti periodici delle tariffe

Il continuo mutamento dello scenario economico e i radicali cambiamenti del mondo produttivo necessitano di un costante monitoraggio degli effetti generati da tali trasformazioni per poter garantire l'equilibrio economico-finanziario e attuariale del sistema revisionato. Pertanto, dopo i primi tre anni di applicazione della nuova tariffa, è prevista una verifica dello stato della gestione assicurativa, non solo sotto l'aspetto economico-finanziario ed attuariale, ma anche dell'efficacia del nuovo sistema tariffario rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione.

È, infine, già prevista la possibilità di introdurre nuove voci di tariffa qualora sia impossibile ricondurle alle voci di tariffa esistenti e già classificate.



4. TARIFFE DEI PREMI PER ALTRE GESTIONI TARIFFARIE



4.1 Artigiani autonomi

La revisione della tariffa ordinaria dipendenti (Tod) ha comportato la contestuale revisione della tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 di approvazione della determina Inail 43/2019.

La tariffa del premio artigiani riguarda i soggetti che svolgono lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana e rientrano nella previsione della legge quadro sull'artigianato (L. 443/85 e s.m.i.), iscritti in un apposito albo.

Sono, altresì, soggetti all'obbligo assicurativo i cd. "artigiani di fatto" che, pur non essendo iscritti all'Albo delle imprese artigiane, svolgono personalmente e abitualmente attività che sono oggettivamente artigiane.

Il premio degli "artigiani autonomi" è un premio speciale annuo, articolato in nove classi di rischio risultanti dall'accorpamento delle voci di tariffa previste nella tariffa ordinaria dipendenti della gestione Artigianato.



Per ciascuna classe è previsto un premio speciale annuale a persona, frazionabile solo in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno solare, con una riduzione in tanti dodicesimi per ogni mese o frazione di mese.

Per il premio speciale artigiani autonomi le novità, a partire dal 2019, riguardano il nomenclatore e la distribuzione delle voci di tariffa all'interno delle classi.

Nella nuova formulazione del nomenclatore, che riproduce fedelmente le voci di Tariffa previste per la gestione lavoratori dipendenti dell'artigianato, è stata rafforzata la correlazione delle voci di rischio con le specificità della gestione di inquadramento del datore di lavoro.

Il premio annuo pro-capite per Classi di rischio è riportato nella Tabella 6.

Tabella 6 - Classi di rischio e premi annuali a persona

Anno 2019
Retribuzione minima annuale 14.622,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona (valori in Euro)
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00

Rimane confermato, anche a seguito della revisione, lo sconto previsto dalla legge 296/2006, destinato ogni anno agli artigiani autonomi, attivi da almeno un biennio e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente a quello di godimento dello sconto.

Una novità importante riguarda la possibilità della riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione in caso di cessazione dell'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di scadenza dell'autoliquidazione stessa; la disciplina precedente prevedeva, invece, l'obbligo di pagamento integrale del premio annuale.

4.2 Addetti alla navigazione e alla pesca marittima (settore navigazione)

La tariffa del settore navigazione è stata aggiornata con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, di approvazione della determina Inail n. 45/2019.

La copertura assicurativa riguarda tanto i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, come per Tariffa ordinaria dei dipendenti delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre attività, quanto la temporanea inidoneità alla navigazione, cosiddetta legge "Focaccia" (l. 1486/1962).

Con la revisione tariffaria sono state abolite le maggiorazioni di premio per palombari, sommozzatori e addetti alla manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia. Anche la nuova tariffa, analogamente a quella del 2007, non prevede alcuna forma di oscillazione per andamento infortunistico (bonus/malus).

La struttura della nuova Tariffa rimane invariata e per tutte le categorie assicurative il tasso della nuova tariffa non è superiore a quello della tariffa previgente.

Tabella 7 – Tasso di tariffa per categoria assicurativa

Codice	Categoria assicurativa	Aliquota%
11	Concessionari di bordo	4,43
12	Personale addetto alle prove in mare	4,43
13	Tecnici e ispettori	4,43
16	Appalti ai servizi di bordo	4,43
20	Trasporto passeggeri	4,43
30	Trasporto merci nazionale	5,61
30	Trasporto merci internazionale	6,36
40	Rimorchiatori	3,50
50	Attività ausiliarie	4,71
60	Traffico locale	3,50
71	Pesca oltre gli stretti	7,30
72	Pesca mediterranea	7,30
73	Pesca costiera	5,07
80	Diporto	3,54
82	Diporto a noleggio	3,54

5. IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE, CORRELATO ALLA REVISIONE DELLE TARIFFE



5.1 Le novità introdotte

La revisione delle tariffe consente anche un generale miglioramento delle tutele per infortunati e affetti da malattia professionale.

Sono state introdotte, infatti, significative novità che determinano un proficuo cambiamento del livello delle tutele erogate in favore di infortunati e affetti da malattia professionale, quantificabili economicamente in circa 110 milioni di euro annui nel decennio.

5.2 Assegno una tantum in caso di evento mortale

Le nuove disposizioni normative elevano l'importo dell'assegno funerario a 10.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2019 e garantiscono l'erogazione dell'assegno a prescindere dai requisiti necessari per aver diritto alla rendita a superstita (limiti di età per i figli e collaterali, vigenza a carico per ascendenti e collaterali) previsti dall'art. 85, d.p.r. 1124/65.

Il nuovo importo dell'assegno continua a essere rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo comunicato annualmente dall'Istat.



5.3 Nuove tabelle di indennizzo in capitale del danno biologico

L'indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un determinato grado di menomazione dell'integrità psicofisica (gradi 6% - 15%).

Per gli eventi accaduti sino al 31 dicembre 2018 la prestazione è erogata, secondo le "Tabelle indennizzo danno biologico in capitale" di cui al d.m. 12/07/2000, in una unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione accertato sulla base della "Tabella delle menomazioni" prevista dal d.lgs. 38/2000.

Dal 1° gennaio 2019, le prestazioni sono, invece, erogate sulla base di un'unica "Tabella indennizzo danno biologico in capitale" (cfr. Tabella 8), di cui alla determina presidenziale Inail n. 2/2019, nella quale non c'è più distinzione di sesso.

Tabella 8 – Indennizzo danno biologico in capitale (importi in euro)

Grado di menomazione permanente %	Punto Inail	CLASSE DI ETÀ										
		Fino a 20	21 – 25	26 -30	31 – 35	36 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 55	56 – 60	61 – 65	66 e oltre
6	1.430,68	8.584,08	8.154,88	7.811,51	7.382,31	6.953,10	6.438,06	5.923,02	5.407,97	4.807,08	4.206,20	3.862,84
7	1.518,34	10.628,38	10.096,96	9.671,83	9.140,41	8.608,99	7.971,29	7.333,58	6.695,88	5.951,89	5.207,91	4.782,77
8	1.605,63	12.845,04	12.202,79	11.688,99	11.046,73	10.404,48	9.633,78	8.863,08	8.092,38	7.193,22	6.294,07	5.780,27
9	1.692,93	15.236,37	14.474,55	13.865,10	13.103,28	12.341,46	11.427,28	10.513,10	9.598,91	8.532,37	7.465,82	6.856,37
10	1.780,22	17.802,20	16.912,09	16.200,00	15.309,89	14.419,78	13.351,65	12.283,52	11.215,39	9.969,23	8.723,08	8.010,99
11	1.955,16	21.506,76	20.431,42	19.571,15	18.495,81	17.420,48	16.130,07	14.839,66	13.549,26	12.043,79	10.538,31	9.678,04
12	2.129,75	25.557,00	24.279,15	23.256,87	21.979,02	20.701,17	19.167,75	17.634,33	16.100,91	14.311,92	12.522,93	11.500,65
13	2.304,70	29.961,10	28.463,05	27.264,60	25.766,55	24.268,49	22.470,83	20.673,16	18.875,49	16.778,22	14.680,94	13.482,50
14	2.479,28	34.709,92	32.974,42	31.586,03	29.850,53	28.115,04	26.032,44	23.949,84	21.867,25	19.437,56	17.007,86	15.619,46
15	2.654,23	39.813,45	37.822,78	36.230,24	34.239,57	32.248,89	29.860,09	27.471,28	25.082,47	22.295,53	19.508,59	17.916,05

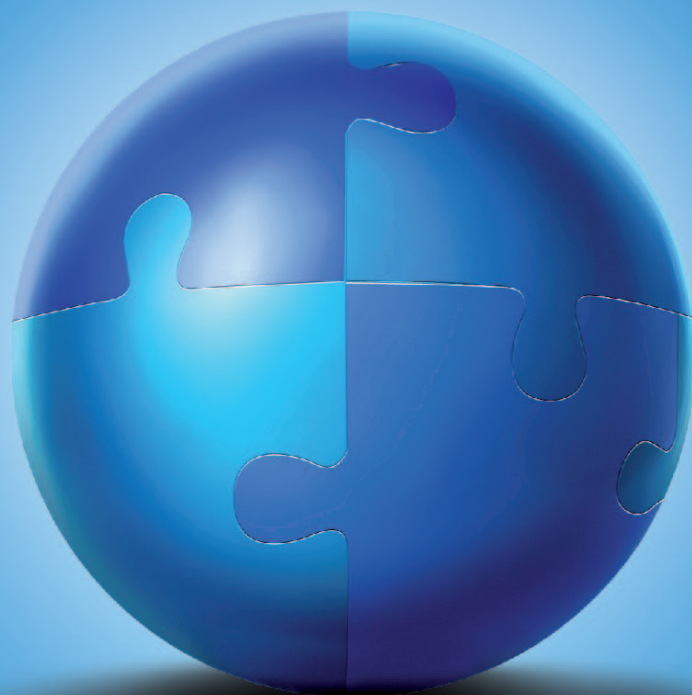
Gli importi dei nuovi indennizzi, oltre a recepire le due rivalutazioni straordinarie intervenute rispettivamente nel 2008 e nel 2014, sono, inoltre, adeguati alla speranza di vita insita nei nuovi coefficienti di capitalizzazione.

La nuova Tabella prevede indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle precedenti.

5.4 Istituto della “Vivenza a carico”

La legge bilancio 2019 ha rivisto l’istituto della “vivenza a carico”, introducendo una soglia di reddito quale limite per poter beneficiare della prestazione della rendita nel caso di soli genitori e/o a fratelli superstiti, a seguito di eventi mortali.

Si supera, in tal modo, il requisito prima previsto della mancanza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti, sostituendolo con un parametro reddituale costruito sul reddito netto medio delle famiglie italiane, periodicamente aggiornato dall’ISTAT.



**Inail, la persona
al centro del nostro impegno.**

www.inail.it